

Spett.le ANSF
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Al Direttore
Ing. D'Onofrio
agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it

Genova, 26.2.2020

OGGETTO: **PEIF 54.1** società Mercitalia Rail Gruppo FSI/ stazionamento materiale rotabile

Il prossimo 1.4.2020 entrerà in vigore quanto prescritto dalla PEIF 54.1 in oggetto.

Vorremmo portare all'attenzione di codesta spettabile Agenzia quanto segue per una vostra puntuale valutazione: nel tentativo di normare lo stazionamento dei rotabili la PEIF in oggetto introduce ulteriori incombenze che si traducono per il personale di condotta in nuove e ulteriori responsabilità dovendo diventare operazioni pratiche da eseguirsi in base all'organizzazione aziendale. Alla attività di stazionamento svolta dal macchinista si aggiunge ora, secondo tale PEIF, il serrare i freni a vite di tutti i veicoli in composizione che ne siano provvisti.

Ci preme sottolineare come le incombenze che scaturiscono dal serraggio di tutti i freni a vite presenti sui rotabili del convoglio da stazionare implicano conoscenze che ad oggi il macchinista non possiede. L'individuazione e la manovra degli organi dei veicoli rimorchiati è una conoscenza tecnica specifica. Questa competenza è attribuita alla attività di sicurezza specifica Preparatore dei Treni. (vedi competenze specifiche attività PdT1 COCS 07 di Mercitalia Rail del 27/12/2017 appendice PdT.1 manuale delle competenze del personale di Preparazione dei Treni) e non rientra come competenza specifica del macchinista elencate nell'Appendice Condotta 1 Manuale delle competenze del personale di condotta della stessa COCS 07.

D'altro canto quanto sopra detto deriva dal Regolamento Europeo 2015/995 che al comma 4.6.1 specifica le competenze professionali ed elenca alle Appendici F e G gli elementi minimi della qualifica professionale. Analizzando l'Appendice G Elementi minimi di qualificazione professionale connessi alla mansione di "preparazione dei treni" al paragrafo 2.3 punto a) è indicato funzione e uso dell'equipaggiamento di carri e veicoli, non prevista invece per il personale di condotta.

Inoltre quanto prescritto dalla PEIF 54.1 confligge con quanto previsto dal Manuale di Mestiere Prefazione Generale all'Orario di Servizio Mercitaliarail Rev.2 PARTE SECONDA CAPITOLO XI art.110 comma 2 3° alinea determinando disorientamento e perplessità operative tra il personale dell'esercizio.

Ad oggi risulta alla scrivente che MIR stia svolgendo un giorno di formazione solo per quanto riguarda il contenuto normativo della citata PEIF mentre per ottemperare alla formazione necessaria per la conoscenza delle competenze specifiche i giorni sono previsti sulla COCS 7.

Per tutto quanto sopra esposto riteniamo che quanto prescritto dalla PEIF 54.1 di Mercitalia Rail ecceda dalle competenze previste per il personale di condotta e possa cagionare disservizi, per le incongruenze con altre normative di esercizio della stessa Società, che possono avere ricadute dirette sulla Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario.

In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Per l'Esecutivo Nazionale
catalano@associazioneecat.it

Antonino Catalano
